

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

(ROMA)

RICORSO

CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI ex artt. 55 e 56 Cpa

E CON ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

=PER=

Avv. Salvatore CARRO, nato il 25 ottobre 1969, a Laurito (SA), ivi residente, via S. Andrea 1 rapp. to e difeso da sé stesso, ex art. 86 Cpc, (CRR SVT 69R25 E486E - salvatorecarro@puntopec.it) nonché, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Domenico Lentini (LNT DNC 72T15 H703E - domenicolentini@puntopec.it), in virtù di mandato allegato (doc. 1), da intendersi apposto in calce al presente atto, presso il cui Studio in Vallo della Lucania, via Generoso Frate 13, tutti elett.te domiciliario, fax. 0974. 719473,

- ricorrente -

= Contro=

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, viale Trastevere n. 70/A,

- resistente -

= Contro=

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Napoli, via Ponte della Maddalena n. 55,

- resistente -

= e nei Confronti di=

Caterina FERRAZZANO (n. il 23.07.1971), residente a Napoli, via
Montedonzelli n. 49

- controinteressato -

oooooooooooooooooooooooooooo

Per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

- 1) delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive relative al personale docente ed educativo, valide per il triennio 2022/2025, classe concorso A046, nella parte in cui non compare il nominativo del ricorrente, approvata con provvedimento emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio XV - Ambito territoriale per la provincia di Napoli - Prot. n. 8269 del 30.05.2022 - non comunicato - pubblicato in pari data sul sito internet istituzionale dell'Ente ([https://www.uat-napoli.it/tag/graduatorie-ad esaurimento](https://www.uat-napoli.it/tag/graduatorie-ad-esaurimento)), a firma del Dirigente Dott.ssa Luisa Franzese (doc. 2).
- 2) del D.M. 60/2022 - Ministero dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca, art. 1, comma 1, lett. c), nella parte in cui prevede che *"la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione della graduatoria per gli anni scolastici successivi"* (doc. 3).
- 3) di ogni altro atto e provvedimento preordinato, presupposto, conseguente o comunque connesso o consequenziale a quelli impugnati e/o che con gli stessi possa considerarsi in rapporto di correlazione.

Per l'accertamento

previa adozione di misura cautelare monocratica

del diritto del ricorrente al reinserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento definitive relative al personale docente ed educativo, valide per il triennio 2022/2025, classe concorso A046, Provincia di Napoli, e aggiornamento del punteggio.

oooooooooooooooooooooooooooo

F a t t o

- il ricorrente ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento (classe concorso A046 Scienze giuridico - economiche), per la scuola secondaria di secondo grado, mediante concorso pubblico ordinario, indetto nel lontano anno 2000;
- è docente precario, già inserito nella terza fascia delle graduatorie provinciali ad esaurimento (G.a.E) e nella prima fascia delle graduatorie di istituto del personale docente della scuola secondaria di secondo grado della Provincia di Napoli, classe di concorso A046 Scienze giuridico - economiche (doc. 4) posizione n. 207, punteggio 37;
- è stato destinatario dei seguenti incarichi di docenza (doc. 5):
 - a) contratto a tempo determinato (classe concorso A0/46) - per l'anno scolastico 2019/2020 - dal 04.10.2019 al 31.06.2020, presso l'Istituto professionale IPSEOA Duca di Buonvicino, Napoli;
 - b) contratto a tempo determinato (classe concorso A0/46) - per per l'anno scolastico 2020/2021 - dal 26.10.2020 al 30.06.2021, presso l'Istituto professionale IPSEOA Duca di Buonvicino, Napoli;

- c) contratto a tempo determinato (classe concorso A0/46) - per l'anno scolastico 2021/2022 - **dal 04.11.2021 al 30.06.2022** - presso il liceo classico europeo del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II, Napoli. Contratto **attualmente** ancora in corso;
- con Decreto Ministeriale n. 60 del 10.03.2022 è stato predisposto avviso per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento e delle graduatorie (prima fascia) di circolo e di istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;
 - la domanda di aggiornamento doveva essere presentata, esclusivamente con modalità telematica tramite istanze online, dal **21.03.2022 al 04.04.2022**;
 - la mancata presentazione della domanda comportava **la cancellazione del docente dalle graduatorie**, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), D.M. 60 del 10.03.2022 – in conformità a quanto stabilito dall'art. 1, comma 1 bis, D.L. 97/2004, convertito con modificazioni nella L. n. 143/2004 – secondo il quale: *“la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato da presentarsi entro il successivo termine di aggiornamento sarà consentito il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione”*;
 - l'istante **non** ha presentato la domanda di aggiornamento nei termini previsti ed è stato **cancellato** dalla graduatoria ad esaurimento (e conseguentemente dalla prima fascia delle graduatorie d'istituto), senza ricevere alcun avviso;

- è venuto a conoscenza della sua esclusione alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva (30.05.2022).

oooooooooooooooooooooooooooo

Diritto

Sulla giurisdizione del Giudice Amministrativo

La giurisdizione sulla presente controversia, seguendo, sul punto, l'orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza (v. *ex multis*, Consiglio di Stato, 908/2016, Tar Napoli, 45/2021, Cass. Sez. Un., 8774/2021), appartiene al Giudice Amministrativo, atteso che, nel caso di specie, viene in rilievo la illegittimità di una regola ordinatoria, posta a presidio della permanenza dei docenti in graduatoria, rappresentata dal decreto ministeriale (D.M 60/2022) che si impugna, perché ritenuto illegittimo.

Secondo l'indirizzo ermeneutico qui seguito, occorre avere riguardo al *petitum* sostanziale dedotto in giudizio: *“Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all’inserimento in una determinata graduatoria – l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo”*. (conforme, Cass. Sez. Un., 25840/2016).

Nella fattispecie in esame, la materia del contendere riguarda, in primo luogo, la illegittimità della regola contenuta nell'art. **1, comma 1, lett. c)**, del **D.M. 60/2022**, nella parte in cui prevede che *“la*

mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione della graduatoria per gli anni scolastici successivi”, nonché la illegittimità della impugnata graduatoria.

oooooooooooooooooooooooooooo

Passando al merito della controversia, si osserva:

la cancellazione del ricorrente dalle graduatorie ad esaurimento e da quelle (di prima fascia) di istituto, avvenuta, peraltro, in modo automatico ed immediato, senza alcun contraddittorio, è illegittima per i seguenti motivi:

oooooooooooooooooooooooooooo

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4 E 97 COST.;

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI SOTTESI ALL’ART. 1, COMMA 1 BIS, D.L. 97/2004, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. N. 143/2004, IN VIRTÙ DI INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA;

ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONevolezza; INGIUSTIZIA MANIFESTA; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; SVIAMENTO;

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 241/90, IN PARTICOLARE, DEI RELATIVI ARTT. 7 E SS.; ECCESSO DI POTERE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

L’impugnato art. 1, comma 1, lett. c), D.M. n. 60 del 10.03.2022, ed il richiamato art. 1, comma 1 bis, D.L. 97/2004, convertito con modificazioni nella L. n. 143/2004, così come applicati dalla P.A. resistente, si pongono in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 4 e 97 Cost., nella parte in cui prevedono la cancellazione del docente

dalla graduatoria per omessa presentazione della relativa domanda di aggiornamento. Per l'effetto, risulta illegittima la impugnata graduatoria ad esaurimento definitiva nella parte in cui non contiene il nominativo del ricorrente.

Le sopra richiamate disposizioni normative, per non essere travolte da una declaratoria di incostituzionalità, necessitano - come sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa - di un'interpretazione costituzionalmente orientata (v., **Tar Lazio, 27460/2010; Consiglio di Stato, 58/2014**), come di seguito si dirà.

Come ben noto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, Cost., *“E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”*.

I docenti già inseriti a pieno titolo nella graduatoria ad esaurimento, e dunque titolari di un diritto soggettivo perfetto, anche nell'ipotesi in cui non avessero alcun nuovo titolo (culturale o di servizio) di cui chiedere la valutazione ai fini dell'aggiornamento del punteggio già vantato in graduatoria, sono stati “costretti” presentare comunque la domanda (anche senza indicazione di alcun titolo da aggiornare) solo per poter mantenere il proprio inserimento nella graduatoria medesima;

anche solo per una semplice dimenticanza (ipotesi possibile stante anche il brevissimo lasso di tempo, di soli 15 giorni, previsto per la presentazione delle domande di aggiornamento) o per un qualsiasi

altro impedimento, il personale è suscettibile di depennamento dalle graduatorie.

L'introduzione per via legislativa di una clausola che, di fatto, prevede l'obbligo di presentazione della domanda al personale già incluso in graduatoria al solo scopo di rimanervi, anche se non ha alcun titolo nuovo culturale o di servizio da aggiornare, rende inutilmente più onerosa la possibilità di partecipare alle procedure di assunzione lavorativa.

Vi è poi una illegittima disparità di trattamento tra i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento che, come si è detto, hanno l'onere di presentare la domanda di aggiornamento, sotto pena di cancellazione dalle graduatorie, e i docenti inseriti nelle graduatorie provinciali supplenze (c.d. GPS) per i quali, invece, è prevista la permanenza in graduatoria **nell'analogo caso di mancata presentazione della domanda di aggiornamento della graduatoria medesima** per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, come espressamente previsto dall'art. 3, comma 4, dell'Ordinanza Ministeriale 112 del 06.05.2022 (doc. 6), secondo il quale: *“Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie provinciali costituite per il biennio 2020/2021 – 2021/2022, che non presentino domanda di aggiornamento/inserimento/trasferimento, è assegnato il punteggio con cui figuravano nelle relative graduatorie del precedente periodo, sulla base dei titoli a suo tempo presentati [...]”*.

La disposizione in esame si pone altresì in contrasto con il diritto al lavoro, costituzionalmente garantito, rispetto al quale la Repubblica promuove le condizioni che lo rendono effettivo.

Si allontana vieppiù la speranza di ottenere l'agognato posto di lavoro che si attende dall'anno 2000 (data di superamento del concorso) - quanto tempo deve ancora trascorrere? -

Il ricorrente, a causa della sua cancellazione dalle graduatorie, non potrà più aspirare, per l'intero triennio 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, all'accesso ai ruoli del personale docente né ad eventuali incarichi di supplenza, venendo condannato, di fatto, alla disoccupazione.

Benché la cancellazione dalla graduatoria non sia definitiva, essendo prevista la possibilità del reinserimento, su istanza dell'interessato, in occasione del prossimo aggiornamento, **che è previsto nell'anno 2025**, le conseguenze che ne derivano pregiudicano gravemente il ricorrente che, non potendo assumere incarichi di supplenza per i prossimi tre anni, non solo non potrà lavorare ma non potrà neppure aggiornare il proprio punteggio e, così, rimanendo fermo nell'attuale posizione, sarà scavalcato da quei candidati che attualmente sono collocati in graduatoria in posizione inferiore alla sua.

La previsione normativa di cancellazione dalla graduatoria per omessa presentazione della relativa domanda di aggiornamento rappresenta una vera e propria prevaricazione della P.A., peraltro del tutto illogica ed irrazionale in contrasto con il principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

Non è conforme a regole di ragionevolezza e di buona amministrazione onerare il docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute gravemente lesive conseguenti alla mancata e ulteriore manifestazione di detta volontà.

Le impugnate disposizioni normative si basano su una (non corretta) presunzione in virtù della quale il docente che non presenta domanda di aggiornamento della graduatoria non ha interesse a permanere in essa, ergo deve essere cancellato;

dette disposizioni “capestro” sono palesemente illogiche nella parte in cui impongono una conferma della volontà di permanenza in graduatoria anche a quei docenti (come il ricorrente) che hanno in corso (al momento di pubblicazione del D.M. 60 del 10.03.2022) **un contratto di assunzione a t.d. per l'attività di docenza**, circostanza (questa) che dovrebbe (più ragionevolmente) far scattare una presunzione di segno opposto, cioè, di interesse del docente alla sua permanenza in graduatoria.

Se anche si volesse ritenere giusto depurare le graduatorie ad esaurimento dalla permanenza di docenti che effettivamente non hanno più interesse a permanervi, non è corretto (secondo Cons. Stato, ordinanza, 1449/2015) *“determinarne l'esclusione sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole tenuta dall'interessato”*.

Il ricorrente appartiene alla categoria del c.d. personale precario per cui per esso permanere in graduatoria costituisce residua, anzi estrema possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicché è davvero poco probabile ipotizzare una sua effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime, volontà che non può essere ricavata *aliunde* ma espressa in modo consapevole (in termini, Cons. Stato 58/2014).

Con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 Cost., nonché ai principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge n.241 del 1990, il decreto ministeriale n. 60/2022 è illegittimo nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti disposti dalla legge n. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione dalla graduatoria medesima.

Una lettura costituzionalmente orientata dell'art.1, comma 1 bis, D.L. 7 aprile 2004 n. 97, conv. con modificazioni nella L. 4 giugno 2004 n. 143 - il quale dispone che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi - porta a ritenere illegittima la normativa regolamentare - art. 1, comma 1, lett. c), D.M. 10 marzo 2022 n. 60 - adottata in applicazione di detta disposizione primaria, che ricollega alla mancata presentazione della domanda la cancellazione dalla graduatoria.

oooooooooooooooooooooooooooo

ISTANZA DI MISURA CAUTELARE EX ARTT. 55 E 56 C.P.A

Quanto al *fumus*

Il ricorso è assistito da sufficienti elementi di *fumus*: il ricorrente si duole di essere stato illegittimamente cancellato dalle graduatorie ad esaurimento in violazione delle disposizioni normative richiamate in narrativa e per le ragioni ivi indicate, cui si fa espresso rinvio.

In ordine al *periculum in mora*, la condotta illegittima di parte avversa è certamente suscettibile di produrre rilevanti danni nella sfera giuridica di parte istante: al patrimonio e soprattutto alla persona.

La cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento impedisce al ricorrente di accedere alla funzione telematica per la presentazione dell'istanza finalizzata alla partecipazione alla procedura per l'inclusione nelle graduatorie d'istituto di prima fascia per la scelta degli istituti scolastici, per gli anni 2022/2023 e 2023/2024. Ai sensi della nota MIUR prot. n. 23579 del 20.06.2022, detta istanza può essere presentata dal 21.06.2022 all'11.07.2022 (doc. 7).

Il ricorrente non potrà neppure partecipare alle procedure di conferimento delle supplenze che avranno inizio entro il prossimo mese di agosto e comunque prima dell'avvio del nuovo anno scolastico.

Le conseguenze connesse alle (ingiuste) perdute occasioni di ottenere un posto di lavoro si riflettono non solo sul patrimonio ma anche sulla sfera personale, psicologica, con effetti non riparabili economicamente.

Detti pregiudizi assumono i caratteri dell'irreparabilità, tanto da giustificare un pronto e immediato intervento cautelare, **inaudita altera parte**, in quanto vengono in rilievo, oltre agli interessi patrimoniali del ricorrente, anche sue posizioni soggettive di carattere assoluto, specialmente concernenti la sua sfera personale.

L'esigenza costituzionale di una tutela piena ed effettiva dei diritti va soddisfatta, com'è noto, attraverso un sistema che assicuri, oltre alla

tutela giurisdizionale per via ordinaria, anche una tutela cautelare, al fine di evitare che diritti di natura non esclusivamente patrimoniale possano subire pregiudizi irreparabili.

Le procedure di aggiornamento delle graduatorie di istituto di prima fascia, in corso di svolgimento e di imminente scadenza (11.07.2022), e le procedure di conferimento delle supplenze per il nuovo anno scolastico, giustificano la richiesta di un provvedimento cautelare monocratico.

La proposizione di un'azione ordinaria determinerebbe per il ricorrente ulteriore ritardo di quella che potrebbe essere l'ultima *chance* per ottenere l'agognato posto di lavoro che si attende dal lontano anno 2000 (data di superamento del concorso).

Parte ricorrente, nelle more della tutela ordinaria, risulta, dunque, effettivamente esposto ad un pregiudizio grave ed irreparabile in relazione al bene costituzionalmente protetto della conduzione di una esistenza libera e dignitosa.

C o n c l u s i o n i

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, accogliere il presente ricorso e

in via cautelare

rilevata l'esistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell'azione cautelare relativamente al richiesto requisito del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, disporre

la sospensione di efficacia degli impugnati provvedimenti, come in parte motiva - o altra misura cautelare ritenuta più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso - con ordine alle PP.AA. resistenti

- a) **in via preliminare, di concedere al ricorrente un termine entro il quale esprimere la volontà della permanenza in graduatoria, consentendogli la possibilità di presentare la domanda di aggiornamento della terza fascia delle graduatorie provinciali ad esaurimento (G.a.E) del personale docente della scuola secondaria di secondo grado della Provincia di Napoli, classe di concorso A046 Scienze giuridico – economiche - reinserendolo nella posizione di diritto con il punteggio pari a 73 così aggiornato - nonché la possibilità di partecipare alle procedure per l'inclusione nelle graduatorie d'istituto di prima fascia, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;**
- b) **in via graduata, reinserire il ricorrente nelle graduatorie provinciali ad esaurimento (G.a.E) del personale docente della scuola secondaria di secondo grado della Provincia di Napoli, classe di concorso A046 Scienze giuridico – economiche, con il punteggio avente al momento della cancellazione, consentendo altresì allo stesso ricorrente la possibilità di partecipare alle procedure per l'inclusione nelle graduatorie d'istituto di prima fascia, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.**

Nel merito,

in via preliminare, accertato e dichiarato il diritto del ricorrente alla permanenza/reinserimento in graduatoria ad esaurimento del personale docente della scuola secondaria di secondo grado della Provincia di Napoli, classe concorso A046, per le ragioni indicate in parte narrativa - all'esito di una interpretazione costituzionalmente orienta-

ta dell'art. 1, comma 1 bis, D.L. 7 aprile 2004 n. 97, conv. con modificazioni nella L. 4 giugno 2004,

Annullare, siccome illegittimi, e adottare ogni altra conseguente statuizione:

- a) il D.M. 10 marzo 2022 n. 60, art. 1, comma 1, lett. c), nella parte in cui dispone che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, senza aver previsto alcuna garanzia partecipativa ex L. 241/90;
- b) le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive relative al personale docente ed educativo, valide per il triennio 2022/2025, classe concorso A046, pubblicate dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio XV - Ambito territoriale per la provincia di Napoli - Prot. n. 8269 del 30.05.2022, nella parte in cui non compare il nominativo del ricorrente;
- c) ogni altro atto e provvedimento preordinato, presupposto, conseguente o comunque connesso o consequenziale a quelli impugnati e/o che con gli stessi possa considerarsi in rapporto di correlazione.

Ordinare alle amministrazioni resistenti:

in via preliminare, di concedere al ricorrente un termine entro il quale esprimere la volontà della permanenza in graduatoria, consentendogli la possibilità di presentare la domanda di aggiornamento della terza fascia delle graduatorie provinciali ad esaurimento (G.a.E) del personale docente della scuola secondaria di secondo grado della Provincia di Napoli, classe di concorso A046

Scienze giuridico – economiche - reinserendolo nella posizione di diritto con il punteggio pari a 73 così aggiornato - nonché la possibilità di partecipare alle procedure per l'inclusione nelle graduatorie d'istituto di prima fascia, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;

in via gradata, il reinserimento del ricorrente nelle graduatorie provinciali ad esaurimento (G.a.E) del personale docente della scuola secondaria di secondo grado della Provincia di Napoli, classe di concorso A046 Scienze giuridico – economiche, con il punteggio avente al momento della cancellazione, consentendo altresì allo stesso ricorrente la possibilità di partecipare alle procedure per l'inclusione nelle graduatorie d'istituto di prima fascia, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

Condannare le amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, in favore del ricorrente, da provarsi in corso di causa.

In via meramente gradata, ai sensi dell'art. 23, L. 87/53, ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1 bis, D.L. 7 aprile 2004 n. 97, conv. con modificazioni nella L. 4 giugno 2004, nella parte in cui dispone che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, per contrasto con gli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione,

sospendere l'efficacia degli impugnati provvedimenti in via provvisoria, ordinando il reinserimento con riserva del ricorrente in graduatoria, come sopra precisato;

disporre la sospensione del presente giudizio;

rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.

Con il favore delle spese e competenze del giudizio

oooooooooooooooooooooooooooo

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI
(EX ART. 151 Cpc)

Il ricorrente, come rapp.to e difeso,

premesso che il ricorso deve essere notificato a tutti quei docenti
controinteressati, inseriti nella graduatoria provinciale ad esaurimen-
to del personale docente della scuola secondaria di secondo grado
della Provincia di Napoli, classe di concorso A046 Scienze giuridico
– economiche, aventi punteggio inferiore (a quello del ricorrente me-
desimo) e che per effetto dell'accoglimento del presente ricorso sca-
lano tutti di un posto in graduatoria;

considerato che la notifica del ricorso a tutti i controinteressati nei
modi ordinari risulterebbe estremamente difficile, stante il rilevante
numero di destinatari

FA ISTANZA

Affinché la S.V. Ill.ma autorizzi la notificazione per pubblici proclami
sul sito istituzionale del MIUR come da prassi
(<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami>
_15).

Si depositano:

1) Procura alle liti;

- 2) Stralcio della graduatoria provinciale ad esaurimento definitiva, valida per gli anni dal 2022 al 2025, approvata con provvedimento emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio XV - Ambito territoriale per la provincia di Napoli - Prot. n. 8269 del 30.05.2022;
- 3) D.M. 10 marzo 2022 n. 60;
- 4) Stralcio della graduatoria provinciale ad esaurimento definitiva, valida per gli anni dal 2019 al 2022, approvata con provvedimento emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio XV - Ambito territoriale per la provincia di Napoli – Prot. 7762 del 31.07.2019;
- 5) Estratto relativo a n. 3 contratti di docenza a tempo determinato;
- 6) Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022;
- 7) Nota MIUR prot. 23579 del 20-06-2022;
- 8) Dichiarazione sostitutiva esenzione contributo unificato;
- 9) Istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito.

Ai sensi dell'art. 14 T.U. 115/2002, il valore della controversia è indefinito ed il procedimento è **esente** (materia di lavoro) da contributo unificato in quanto il ricorrente ha un reddito familiare inferiore ad €. 38.338,77, come da autocertificazione allagata al presente ricorso.

Laurito/Roma, 25 giugno 2022

Avv. Domenico Lentini

Avv. Salvatore Carro